

Proposta N° 100 / Prot. Data 11/04/2013		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;">L'impiegato responsabile</p> _____
--	---	---

Comune di Alcamo
 PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 92 del Reg. Data 18/04/2013	OGGETTO :	“Revoca delibera di G.M. n. 233 del 26/07/2010 avente ad oggetto “Convenzione con la società d’ambito Terra dei Fenici spa per l’affidamento in gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o TARSU”. – Risoluzione convenzione n. 8846 del 20/09/2010 fra Comune di Alcamo e società d’ambito “Terra dei Fenici spa in liquidazione per la gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o Tarsu”.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	Ass.Anz V.Sind. Paglino Giacomo	X		X		
3)	Assessore Fundarò Massimo	X		X		
4)	Assessore Abbinanti Gianluca	X		X		
5)	Assessore Mirrione Ottilia		X			
6)	Assessore Palmeri Elisa		X			
7)	Assessore Settapani F.sca Ylenia	X		X		

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **“Revoca delibera di G.M. n. 233 del 26/07/2010 avente ad oggetto “Convenzione con la società d’ambito Terra dei Fenici spa per l’affidamento in gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o TARSU”.**
– **Risoluzione convenzione n. 8846 del 20/09/2010 fra Comune di Alcamo e società d’ambito “Terra dei Fenici spa in liquidazione per la gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o Tarsu”.**

Premesso che:

- Con delibera di Giunta Comunale del 26/07/2010, immediata esecuzione, n. 233 è stato approvato lo schema di convenzione con la società d’ambito “Terra dei Fenici spa” per l’affidamento in gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della Tia e/o Tarsu autorizzando il dirigente del settore Servizi Finanziari a sottoscrivere il predetto contratto ed a porre in essere gli atti conseguenti;
- Con contratto/convenzione n. 8846 del 20/09/2010 stipulato fra il Comune di Alcamo e società d’ambito si è convenuto, in rapporto alla normativa al tempo vigente, di affidare alla Società d’ambito ATO TP1 Terra dei Fenici s.p.a. e per essa al concessionario della riscossione che quest’ultima aveva già individuato in base ad una procedura di evidenza pubblica (AIPA s.p.a.) le funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o Tarsu;
- L’articolo 6 della superiore convenzione considera parte integrante e sostanziale della convenzione medesima il bando e il capitolato d’oneri della gara indetta dalla società d’ambito per l’affidamento del servizio di gestione ordinaria, liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva della TIA per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- Con specifico riferimento all’ultimo comma dell’articolo 19 del capitolato d’oneri avente ad oggetto “Risoluzione del contratto” si prevede quanto segue *“Qualora nel corso della gestione fossero emanate norme di legge che determinino l’abolizione del servizio o dell’affidamento, ovvero la cessazione dell’attività dell’A.T.O., l’affidamento si intenderà risolto di pieno diritto con congruagli da effettuarsi tra le parti e senza l’applicazione di penali nei confronti dell’A.T.O.”;*

Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che al comma 1 dell’articolo 14 ha istituito il tributo comunale su rifiuti e sui servizi , avente natura mista di tassa e imposta, e con il comma 46 del medesimo articolo ha soppresso tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

Visto altresì il comma 35 del medesimo articolo 14 a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 1 comma 387 lett. f) della L. 24.1.2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) il quale ha previsto che “ *I Comuni, in deroga all'art. 52 del D. lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i. possono affidare, fino al 31.12.2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29 ai soggetti che, alla data del 31.12.2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.....*”

Visto altresì il D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189) avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) (altrimenti noto come “spending review”) che all'articolo 19 “Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali” individua al comma 1, lett. “f” l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

Considerato che l'unitarietà dell'appalto prima affidato dalla società d'ambito comprende anche la riscossione da parte della società appaltatrice e il successivo riversamento al comune delle somme al netto dell'aggio di riscossione;

Considerato pertanto che per effetto del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 e s.m.i. si può considerare verificato il presupposto previsto all'articolo 19, ultimo comma, del capitolato d'onere prima richiamato in quanto la soppressione della TARSU/TIA e l'istituzione del nuovo tributo avente natura mista di tassa e imposta ha fatto venire meno l'oggetto del capitolato d'onere e pertanto si concretizza la fattispecie di rescindibilità prevista all'articolo 19, ultimo comma, (a causa dell'estinzione dell'oggetto contrattuale) e si può addivenire alla risoluzione della convenzione stipulata il 20/09/2010 con la società d'ambito senza danni per la società medesima e per il comune);

Vista la nota dell'Assessore all'Economia del 10/08/2012 prot. N. 16209 che nel comunicare le “Direttive concernenti la programmazione finanziaria per gli esercizi 2013-2015. *Revisione della spesa e delle entrate correnti.*” ha individuato fra le possibili ipotesi la “Riprogrammazione dei servizi in atto esternalizzati mediante processi di internalizzazione e di valorizzazione delle risorse umane (servizi: sociali, idrico integrato, verde pubblico, tutela dell'ambiente, gestione entrate tributarie, manutenzioni ordinarie e piccole manutenzioni straordinarie, etc.);

Ritenuto che, in conformità alle direttive dell'Amministrazione, non si vuole esercitare la facoltà di cui al richiamato comma 35 dell'art. 14 cit. a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 1 comma 387 lett. f) della L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e per l'effetto si vuole riassumere la gestione diretta di tutte le attività afferenti al nuovo tributo (dalla fase di accertamento a quella della riscossione), atteso che non soddisfa alcun interesse generale dell'ente il rinvio di un anno, previsto dal legislatore nazionale, della facoltà prevista al comma 35 nel testo riformulato.

Considerato altresì, con riguardo alle attuali società d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti, che:

- Per effetto di quanto previsto all' art. 19, comma 2 bis, dal terzultimo periodo, come modificato dalla L.R. 9 gennaio 2013, n. 3, *“Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori“*;
- Per effetto di quanto previsto all'art. 19, c 12, così sostituito dalla L.R. 9 gennaio 2013, n. 3 , *“fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite”*.

Tenuto conto che né la legge regionale 9/2010, nel testo seppure più volte modificato dal legislatore regionale, né la direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti (Circ. prot. 221 dell'1/02/2013) dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità hanno previsto nelle competenze delle nuove SRR la materia relativa alla gestione della specifica entrata tributaria, con ciò ponendosi in una logica di continuità con la normativa nazionale, prima richiamata, che ha attratto nella competenza esclusiva (perché fondamentale) dei Comuni quella relativa alla gestione del tributo di modo che può ritenersi altresì concretizzata anche l'altra fattispecie prevista nell'articolo 19 del capitolato d'onori riguardo la cessazione dell'attività dell'ATO, atteso che seppure per la società d'ambito si prevede l'estinzione entro il 31 dicembre 2013, la nuova SRR non può considerarsi in successione giuridica dell'appalto affidato dalla prima atteso che non ha ricevuto, dal legislatore regionale, le specifiche funzioni/competenze;

Dato atto che la gestione diretta del tributo consente di potere utilizzare le risorse organizzative e tecniche di cui l'ente già dispone e pertanto i soli costi aggiuntivi che l'ente dovrà sostenere nel passare dalla gestione esternalizzata a quella diretta sono stimabili in € 57.000,00 e cioè connessi a:

- aggiornamento dell'applicativo gestionale (già di proprietà dell'ente) e relativo contratto di assistenza; € 7.000,00
- oneri di postalizzazione dei bollettini da trasmettere all'utenza. € 50.000,00

Considerato che con le superiori risorse tecniche-organizzative disponibili, integrate delle risorse finanziarie, l'ufficio ha già nel passato dimostrato la capacità di condurre la gestione del tributo compreso la riscossione ordinaria fino alla fase della emissione e notifica degli avvisi di liquidazione per omesso/parziale versamento, senza ulteriori oneri rispetto a quelli sopra evidenziati, in quanto sono presenti nella disponibilità dell'ufficio risorse organizzative qualificate all'attività di notifica.

Considerato che per effetto dell'assunzione diretta della gestione è ragionevole potere stimare dal 2013 un consistente risparmio per l'ente (in termini di minori uscite finanziarie), rispetto alla gestione esternalizzata, dato dalla differenza fra la spesa a titolo di aggio sulle somme riscosse (pari all'7,8529% compreso IVA 21% sulle somme riscosse in gestione ordinaria) e la superiore spesa di € 57.000,00 come sopra specificata. Tenuto conto che l'onere per aggio relativo alla gestione ordinaria che l'ente dovrebbe sostenere a decorrere dal 2013, se continuasse con la gestione esternalizzata sarebbe pari a € 552.621,00 (dato desunto dalla nota dell'ATO TP1 "Terra dei Fenici" spa in liquidazione del 19/03/2013, prot. n. 586 con la quale è stato trasmesso il Piano Economico Previsionale per l'anno 2013 compreso dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso .

Tenuto conto che l'art. 9 del capitolato d'oneri prevede una maggiorazione dell'aggio nella misura del 25% per le maggiori somme riscosse rispetto all'anno precedente e quindi con una crescita dell'aggio sul maggiore importo riscosso pari al 9,81% compreso IVA al 21%, che nel caso di gestione diretta non si verifica.

Rilevato pertanto che la gestione esternalizzata comporta un costo presuntivo di € **552.621,00** mentre con la gestione diretta si prevede un costo presuntivo di € **236.832.00** (comprendendovi: costi del personale, servizi a rete (energia elettrica, telefonia e trasmissione dati), oneri di postalizzazione, aggio per riscossione coattiva e gestione software e ammortamenti), **tale che è ragionevole ipotizzare, sempre su base presuntiva, un risparmio di € 315.789,00.**

Vista la nota racc. a.r. del 19/03/2013, prot. N. 15685 di avvio procedimento ai sensi della l.r. 30-04-1991, n. 10, articolo 8, per il tramite della quale il responsabile del procedimento ha comunicato sia alla società d'ambito Terra dei Fenici spa in liquidazione sia al suo agente della riscossione AIPA spa, l'intendimento dell'amministrazione comunale di revocare la delibera di Giunta Comunale n. 233 del 26/07/2010 avente ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Alcamo e la società d'ambito Terra dei Fenici spa per la gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o Tarsu e, di conseguenza, di risolvere la convenzione n. 8846 del 20/09/2010;

Vista la nota fax dell'AIPA spa del 26/03/2013 avente ad oggetto la richiesta di accesso agli atti;

Vista la nota racc. a.r. del 27/03/2013 prot. N. 17394 (anticipata via fax) a firma del responsabile del procedimento, di risposta alla superiore richiesta, con allegata la nota dell'Assessore all'Economia del 10/08/2012 prot. N. 16209, sopra citata;

Vista la nota fax dell'AIPA del 28/03/2013 che, in risposta alla nota di cui sopra, richiede di essere informata tempestivamente "se e quando verranno ad esistenza atti scritti afferenti le future decisioni di codesto spettabile Ente sull'ipotizzata risoluzione della convenzione in essere tra le parti";

Vista la nota fax della società d'ambito ATO TP1 "Terra dei Fenici" spa in liquidazione del 29/03/2013, prot. n. 694 che, con riferimento all'avvio del procedimento chiede, con motivazioni sostanzialmente analoghe, l'accesso agli atti, già per altro trasmessi e la proroga dell'originario termine;

Vista la nota fax del responsabile del procedimento del 03/04/2013, prot. n. 18581, di risposta alla superiore richiesta;

Tenuto conto che la conclusione del suddetto procedimento è stata fissata allo scadere del decimo giorno dal ricevimento della nota medesima (nota del 19/03/2013

prot. N. 15685) che è avvenuto il 21/03/2013 per la società d'ambito Terra dei Fenici spa in liquidazione e il 22/03/2013 per l'agente della riscossione AIPA e che non si rinvencono, nella nota della società d'ambito, valide ragioni per la proroga del termine;

Considerato pertanto che alla data del 02/04/2013 il procedimento di che trattasi deve considerarsi concluso per gli aspetti connessi alla partecipazione degli interessati i quali non producono memorie e/o osservazioni e si limitano ad una mera ricerca della genesi della volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere nel senso della revoca dell'atto amministrativo e della sottostante convenzione;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto IL d. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Non esercitare la facoltà di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e ss.mm.ii. prevista al comma 35 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. revocando per l'effetto la deliberazione di G.M. n. 233/2010 cit. in premessa;
- 2) Risolvere, conseguenzialmente,, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione del 20/09/2010 n. 8846 stipulata tra il Comune di Alcamo e la società d'ambito "Terra dei Fenici " relativa all'affidamento in gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o Tarsu;
- 3) Incaricare il collegio dei revisori ed il responsabile del servizio finanziario di procedere alla verifica di cassa sulla chiusura della gestione che avrà decorrenza dalla data di notifica della presente deliberazione alla Società d'Ambito ed al suo concessionario AIPA spa il quale provvederà alla resa del conto giudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, 223 e 233 del TUEL nel termine di due mesi dalla medesima chiusura della gestione, salva la presentazione di ulteriori rendiconti giudiziali, a seguito delle riscossioni effettuate per il residuo periodo di gestione del tributo che cesserà comunque con l'annualità di imposta 2012;
- 4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di procedere all'acquisizione delle banche dati necessarie per avviare la gestione diretta del nuovo tributo.

Il proponente Responsabile del procedimento
Dr. Fabio Randazzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: "Revoca delibera di G.M. n. 233 del 26/07/2010 avente ad oggetto "Convenzione con la società d'ambito Terra dei Fenici spa per l'affidamento in gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o TARSU". – Risoluzione convenzione n. 8846 del 20/09/2010 fra Comune di Alcamo e società d'ambito "Terra dei Fenici spa

in liquidazione per la gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o Tarsu”.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visti gli articoli n. 169 e n.175 *comma 9°* del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Revoca delibera di G.M. n. 233 del 26/07/2010 avente ad oggetto “Convenzione con la società d’ambito Terra dei Fenici spa per l’affidamento in gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o TARSU”. – Risoluzione convenzione n. 8846 del 20/09/2010 fra Comune di Alcamo e società d’ambito “Terra dei Fenici spa in liquidazione per la gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o Tarsu”.**

Contestualmente

Ravvisata l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **“Revoca delibera di G.M. n. 233 del 26/07/2010 avente ad oggetto “Convenzione con la società d’ambito Terra dei Fenici spa per l’affidamento in gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o TARSU”. – Risoluzione convenzione n. 8846 del 20/09/2010 fra Comune di Alcamo e società d’ambito “Terra dei Fenici spa in liquidazione per la gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o Tarsu”.**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente di Settore
Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente di Settore
Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giacomo Paglino

F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/04/2013 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati

=====

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/04/2013

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati